



# L'inclusione non solo in aula

Corso di formazione rivolto al personale Ata

Salvatore Caruso

# L'inclusione non solo in aula

**L'Inclusione scolastica** degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale **tutti gli alunni**, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare **esperienze di crescita individuale e sociale.**

# L'inclusione non solo in aula

- **La piena inclusione** degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, **valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.**
- Il MIUR mette in atto varie **misure di accompagnamento** per favorire l'inclusione attraverso:
  - docenti di sostegno,
  - finanziamento di progetti e attività per l'integrazione,
  - iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curricolare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare

# Le figure dell'inclusione

- l'individuazione degli alunni diversamente abili comporta l'attivazione di **diverse prestazioni assistenziali da parte dello Stato** con **l'insegnante di sostegno specializzato, gli assistenti alla comunicazione ed all'autonomia, gli assistenti all'igiene, il trasporto gratuito, la programmazione individualizzata e la valutazione differenziata, l'assegnazione di fondi per l'acquisto di materiali ed ausili ecc..**

# Chi è il docente per il sostegno?

- L'insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato **assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione**. Non è l'insegnante dell'alunno con disabilità **ma una risorsa professionale assegnata alla classe** per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'inclusione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

# Chi è l'assistente ad personam?

- ➔ L'assistente ad personam è un educatore assistente per l'autonomia e la comunicazione, in possesso di titoli specifici richiesti dall'Ente Locale.

# Chi è l'assistente alla comunicazione ?



- **L'assistente alla comunicazione è una figura che si offre come servizio alle famiglie per i disabili sensoriali** (uditivi e visivi) e che nella scuola opera nell'ambito **dell'assistenza educativa**, contribuendo alla realizzazione dei PEP.



# Quali sono i compiti dell'insegnante di classe rispetto all'inclusione degli alunni con disabilità?

- Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento.





- 
- 
- Poiché l'alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante **garantisce la chiara definizione delle attività anche per l'alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.**

## Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità?



- È responsabile **dell'organizzazione della integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato**. L'organizzazione comprende **l'assegnazione** degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli **orari**, la pianificazione degli incontri di progettazione, la **gestione di tutta la documentazione** formale e, in generale, **il coordinamento** delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.

# Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità

- Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.



- 
- 
- L'inclusione scolastica si avvale anche di altre **figure professionali fornite dagli Enti Locali** (Comune o Provincia di residenza dell'alunno). **Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione"** sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato.

- 
- La figura di :
  - **Operatore di Assistenza** è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia,
  - **l'Addetto alla Comunicazione** si occupa degli alunni con disabilità sensoriale.

- 
- 
- Hanno principalmente il compito di consentire all'alunno di **fruire** dell'insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno **e non hanno nessuna competenza sul resto della classe**. Il compito dell'Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall'Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

## Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità?



- ➔ Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità.

- 
- 
- ➔ Per assistenza di base si intende **l'ausilio materiale** agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e **nell'uscita** da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità



## *Cos'è il piano educativo individualizzato o PEI?*

- ➔ **Il PEI** - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- 
- 
- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;
  - gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
  - i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
  - i criteri e i metodi di valutazione;
  - le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.
  - Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.





# Cosa sono i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, GLHI e GLH?

- ▶ In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un **GLHI**, Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l'integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell'integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo. L'espressione **GLH**, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori..

## LA NUOVA FUNZIONE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

La piena integrazione del bambino e del ragazzo con handicap all'interno della scuola, è possibile nella misura in cui si attivano interventi di tipo sistemico **dove il collaboratore scolastico**



- 
- 
- non è più relegato ai soli compiti burocratici, ma parte attiva nella promozione del benessere degli allievi e nella rimozione delle cause che ostacolano il loro sviluppo.
  - Tale funzione diviene particolarmente importante nell'integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e strutturali

# Ruolo del COLLABORATORE SCOLASTICO COL NUOVO CONTRATTO

- **maggiore partecipazione del personale ATA** nella *didattica per la disabilità* prevista dal nuovo contratto di lavoro riguardante il personale scolastico
- contratto di lavoro 2016/2019 non ha introdotto grandi novità ed ha rinviato alcuni nodi importanti a sequenze contrattuali successive.
- Tuttavia, contiene alcune **disposizioni importanti** alle quali i Dsga a capo delle segreterie dovranno attenersi quando elaboreranno i piani dei servizi con le mansioni assegnate agli assistenti amministrativi.

# NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI


- Nello specifico, il riferimento è all'art. 41 co 3 del CCNL, che sostituisce il primo capoverso dell'art. 53, co 1 del precedente contratto del 2007, riguardante la modalità di prestazione dell'orario, l'orario di lavoro flessibile, la programmazione plurisettimanale dell'orario, la turnazione ecc.






Tale capoverso è **così sostituito**:



- *All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, **partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.***



- 
- Nel nuovo contratto, vengono **indicate specifiche mansioni riguardati il personale ATA**, viene disposta la sua partecipazione attiva e viene recepito quanto previsto dal [D. Lgs 66/17](#) in merito alla modalità di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Alla lettera a del comma 2, art. 7 di tale decreto, infatti, possiamo leggere che il PEI è *elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe*,

- 
- ▶ con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, **delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità**, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

- 
- 
- Non si tratta, di una disposizione secondaria, dal momento che **interviene su aspetti in passato relegati ad eventuali funzioni incentivate** con il fondo delle istituzioni scolastiche per dare ad essi, invece, rilievo e specificazioni contrattuali.

- 
- 
- Si procede, lentamente ma irreversibilmente, verso la consapevolezza che **l'inclusione sia un processo ampio**, assoluto, al quale tutto il personale, variamente impegnato nelle scuole, può e deve partecipare.

## Il decreto inclusione prevede per il personale ATA compiti di assistenza di base igienico personale agli alunni disabili

- ➔ Il recente [D. Lgs n. 66/17](#) prevede, tra le altre cose, che i collaboratori scolastici ricoprano **compiti di assistenza materiale agli alunni con disabilità**, anche nell'uso dei servizi igienici. La disposizione ha suscitato un **vivace dibattito** tra i sostenitori del provvedimento e chi ritiene che sia un ruolo inadeguato.

# Ma si tratta davvero di qualcosa di nuovo? Cosa è cambiato rispetto a prima?

- Il ruolo di assistenza materiale,, è stato negli anni ricoperto da figure eterogenee (COLLABORATOR, USL, COMUNI ECC.) provenienti da enti e percorsi formativi diversi. ANCHE RETRIBUITI
- Il **D. Lgs n. 66/17** è ora intervenuto sulla questione nell'**art. 3**, prevedendo disposizioni univoche in merito. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati **anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere** degli alunni. Il collaboratore scolastico, dunque, si dovrà occupare dell'assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà **partecipare a dei corsi di formazione generale** previsti dal piano nazionale. Tale funzione, già di fatto ricoperta dai collaboratori in diverse scuole, si aggiunge a quelle già previste, **divenendo obbligatoria** e non più facoltativa.

## **Fonti normative sui compiti dei Collaboratori scolastici nei confronti degli alunni con disabilità?**

- **Art. 47 del CCNL**
- **Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03**
- **CM 3390/2001**
- **(art.3 Intesa 20 luglio 2004): percorso di formazione finalizzato alla qualificazione**
- **art. 50 CCNL 29/11/2007 modificato dall'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008). Prima posizione economica**
- **(art. 62 CCNL/2007 modificato dall'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008). Seconda posizione economica**
- **La nota ministeriale prot. 4274 del 4/8/2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, al paragrafo 3 (Personale ATA e assistenza di base) che rimanda alla nota MIUR prot. N. 339 del 30 novembre 2001.**
- **CCNL 2016-2018 ART 48,53, 41 COMMA 3 (DISP. SPECIALI PER LA SCUOLA)**




# Art. 47 del CCNL

## COMPITI DEL PERSONALE ATA

► 1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;



- 
- b) **da incarichi specifici** che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

## Art. 47 del CCNL

# COMPITI DEL PERSONALE ATA

- 2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, saranno particolarmente finalizzate per l'area A ovvero per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso



## Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

- Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

# Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

- ▶ addetto ai servizi generali della scuola con **compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; **di pulizia dei locali**, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza sugli alunni**, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di **collaborazione con i docenti**. **Presta ausilio materiale** agli alunni **portatori di handicap** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, **nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**



# Analisi dei compiti del collaboratore scolastico

- Il primo compito individuato è quello della **sorveglianza**. Il Collaboratore Scolastico effettua attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici.
- Altro compito basilare del Collaboratore scolastico è quello della **pulizia**. Tutti i locali della Scuola, incluse le pertinenze, devono essere regolarmente puliti. L'igiene è fondamentale poiché tutti gli spazi sono utilizzati dagli alunni che in molti casi sono bimbi di pochi anni.



# Analisi dei compiti del collaboratore scolastico

- Un compito particolarmente delicato a carico dei Collaboratori Scolastici è quello **dell'ausilio agli alunni portatori di handicap**. La giusta e piena integrazione degli alunni diversamente abili nella moderna Scuola dell'autonomia ha visto un aumento considerevole dei compiti dei Collaboratori Scolastici

# Comma 3 articolo 47 CCNL

- ▶ Il comma 3 precisa che l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.



# Dalle Funzioni Aggiuntive agli Incarichi Specifici

- Con il contratto 2001/2005 **non esistono più le Funzioni Aggiuntive**. Le risorse che le finanziavano sono state utilizzate per retribuire gli **incarichi specifici (art. 47)**
- Contrariamente a quanto succedeva in passato con le funzioni aggiuntive, **gli incarichi specifici** si attribuiscono per quei compiti (come recita la lettera b) dell'art. 47 del CCNL 2002/5) ".....che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori , e (...) particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del (Piano dell'Offerta Formativa, come descritto dal piano)



# Dalle Funzioni Aggiuntive agli Incarichi Specifici

- ▶ Mentre le **funzioni aggiuntive** costituivano **un extra** che poteva anche essere rifiutato, **gli incarichi specifici** sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti all'organizzazione del lavoro stabilita con la contrattazione di scuola. Si tratta quindi di incarichi che **non si aggiungono al profilo di base** (appunto le vecchie funzioni aggiuntive) ma che fanno parte integrante del proprio profilo anche se il loro svolgimento è subordinato alle esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica e alla retribuzione stabilita con la contrattazione di scuola tra RSU e Dirigente scolastico.


# Ma cosa si intende per assistenza alla persona...? MIUR Prot. n.3390/2001

- **MIUR Prot. n.3390/2001** affermava che “Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di **particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile**, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra **le funzioni aggiuntive** (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da **remunerare** con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).



# Ma cosa si intende per assistenza alla persona...? MIUR Prot. n.3390/2001

- A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che **individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili**. Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero **delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi**, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D dal punto 3 dell'Intesa indicata”.

- 
- ➔ Il Collaboratore scolastico adempie alla cosiddetta “**assistenza di base**”, prestando **ausilio materiale** agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale



## Deve intendersi assistenza alla persona anche .....

- la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici?
- cambiare il pannolino allo allievo disabile...?


# Orientamento sindacale e non solo su assistenza alla persona.....

- ▶ In via generale il collaboratore scolastico **non può né deve cambiare** il pannolino all'allievo disabile perché **non è uno "specialista"** e non ha una formazione in tal senso.
- ▶ In più, quel "nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale" indicato dalla norma **non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici** perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.

# Come vengono giustificate queste affermazioni?



- La nota ministeriale prot. 4274 del 4/8/2009
- articolo 13 comma 3 della legge 104/92
- Nota 339 del 2001
- CONTRATTO 2016/2019



**Nota ministeriale prot. 4274 del 4/8/2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, paragrafo 3 (Personale ATA e assistenza di base) che rimanda alla nota MIUR prot. N. 339 del 30 novembre 2001.**

Tale nota, al paragrafo “**Competenze dell’ente locale**” ricorda che “**Rimane all’Ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola** (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti”.



# Articolo 13 comma 3 della legge 104/92

- L'articolo 13 comma 3 della legge 104/92 stabilisce che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, **l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.....**”

## Nota 339 del 2001

- ▶ La nota 339 del 2001 prevede: “Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche **attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola**, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti alla legge 104/92”.

# E il dirigente????????

- ▶ il dirigente, se ravvisa che le problematiche poste dall'alunna in relazione ai bisogni fisici vadano oltre le incombenze richieste dalla cura dell'igiene personale (a puro titolo di esempio: . alunna che necessiti di essere movimentata per l'accesso ai servizi; estrema difficoltà nello svolgimento delle operazioni connesse alla cura dell'igiene o per il peso dell'alunna o per le sue reazioni comportamentali ecc), **dovrebbe richiedere** formalmente agli operatori socio-sanitari dell'ASL che segue l'alunna di rivalutare la necessità di richiedere l'assegnazione dell'**OSA** o di incrementare le ore assegnate.

# E se mancano gli specialisti???????

- Nel frattempo e, comunque se gli specialisti di cui sopra ritenessero che non esistono le condizioni per l'assegnazione dell'OSA o dell'aumento delle ore già assegnate, **il dirigente dovrà provvedere alle esigenze dell'alunna mediante assegnazione a più unità di personale ausiliario dell'incarico specifico di assistenza alla persona e all'handicap.**

## Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 maggio 2016, n. 22786

- Con la Sentenza n. 22786/16, depositata il 30 maggio scorso, la Sesta Sezione Penale della **Corte di Cassazione** ha confermato una condanna penale per **«rifiuto d'atti d'ufficio»** ad alcune **collaboratrici scolastiche** che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una **bimba con disabilità complessa**

## L'inclusione non solo in aula

- la Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici, si è pronunciata sulla base dell'articolo 47 del **CCNL del 2002** del Comparto Scuola (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), articolo ripetuto identico anche nei successivi Contratti Collettivi, sino al più recente del **2006-2009**, secondo il quale **rientra tra le mansioni ordinarie** dei collaboratori scolastici «anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità».

# L'inclusione non solo in aula

- La Corte ha ritenuto quindi che tale formulazione normativa – concordata e accettata dal Ministero dell'Istruzione tramite l'ARAN (Agenzia per la Contrattazione Collettiva del Pubblico Impiego) e i Sindacati dei lavoratori della scuola – rechi un **obbligo contrattuale** di svolgere tali mansioni senza necessità di altro che l'orario di servizio



# La difesa delle collaboratrici


- ▶ la **difesa delle collaboratrici** aveva sostenuto che nella dizione «uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale» non rientrasse anche l'obbligo di cambiamento dei pannolini, trattandosi di operazione assai delicata, dal momento che si rivolge a bambini con disabilità e pertanto richiederebbe **una formazione socio-sanitaria** che le collaboratrici non avevano.





# Rifiuto proveniente da persone incaricate di un pubblico servizio

- ▶ la Suprema Corte ha **disatteso tali argomentazioni** e basandosi sulla dizione letterale del CCNL e degli insistenti solleciti del Dirigente Scolastico a svolgere tali mansioni, una volta acclarato il persistente rifiuto delle collaboratrici scolastiche, ha ritenuto quest'ultimo come **«un rifiuto proveniente da persone incaricate di un pubblico servizio»**.



**E Allora????????**

**Cosa fare.....???????????**

- I collaboratori scolastici sono **obbligati ad accettare l'incarico** e a svolgere le mansioni.

# La legge 107

- ▶ Laddove ci fossero collaboratori che si rifiutassero di svolgere le mansioni, non ritenendosi obbligati a svolgere il corso di aggiornamento, presupposto indispensabile per lo svolgimento delle mansioni, oggi la Legge **107/15** prevede espressamente (**articolo 1, comma 181, lettera C, punto 8**), **l'obbligo dell'aggiornamento** per i collaboratori scolastici, al fine di assicurare **l'assistenza materiale per la cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità**.

# Sanzioni penali in caso di rifiuto

- ▶ Quindi ormai non solo è chiaro **l'obbligo di svolgimento di tali mansioni**, ma c'è anche il rischio, in caso di rifiuto, di essere colpiti non solo da sanzioni disciplinari, ma addirittura di sentirsi **irrogare sanzioni penali**, come stabilisce appunto la Sentenza di cui ci stiamo occupando.




# Chi critica la sentenza afferma:

- Si tratta di operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale del Collaboratore Scolastico senza aver effettuato un'adeguata formazione.
- costringere ed obbligare ad operare su un soggetto diversamente abile in genere in situazione di forte gravità senza un'adeguata preparazione specialistica, è pura follia e mancanza di rispetto verso una delle categorie più deboli e indifese dell'intera comunità scolastica, cioè gli alunni diversamente abili in situazioni di gravità.

# Critiche alla sentenza

- **NON E' GIUSTO FAR SVOLGERE UN COSI' DELICATO SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATA VERSO RAGAZZI CON GRAVI DISABILITA' PSICO/FISICHE, SENZA UN'ADEGUATA FORMAZIONE !!!**



***Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro...)?***

- Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze... Se in quelle classi **c'è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare.**



# **Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro...)?**

- ▶ Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all'alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. **La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico,** ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. .



# Consigli

- *Indipendentemente dal mansionario, in presenza di uno studente in situazione di H **utilizzate :***  
***il buon senso e soprattutto il cuore.***



# **Fine presentazione**

## **Grazie dell'attenzione**